Comune di Castel San Giorgio
Smistamento: SETTORE_Servizi_Scolastici_Sociali_ed_Informatici
Prt.G.0022369/2020 - I - 26/08/2020 12:36:05
PDF conforme al D.P.C.M. del 22 febbraio 2013

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spedizione

Prot. n. 197

Del 05 AGO. 2020

N° 22 DEL 30.07.2020

OGGETTO: **DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.**

==========

L'anno **DUEMILAVENTI** del giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **10.00** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito dell'avviso diramato dal **Presidente** in data **29.07.2020** prot. **n° 20098,** si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA** di seconda **CONVOCAZIONE** ed in **SEDUTA a porte chiuse in diretta streaming.**

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE GILDA TRANZILLO.**

alle ore 16.05 fatto l'appello nominale risultano presenti:

1) PAOLA LANZARA	**SI**	**13) ANDREA DONATO**	**SI**
2) ANTONIA ALFANO	**SI**	**14) VINCENZO DI LEO**	**NO**
3) GILDA TRANZILLO	**SI**	**15) VINCENZO LAMBERTI**	**NO**
4) GIOVANNI DE CARO	**SI**	**16) ANTONINO COPPOLA**	**SI**
5) GIUSTINA GALLUZZO	**SI**	**17) ANIELLO CAPUANO**	**SI**
6) ADRIANA CARRATÙ	**SI**		
7) MICHELE FASOLINO	**SI**		
8) RAFFAELE SELLITTO	**SI**		
9) FRANCESCO SPINELLI	**SI**		
10) SALVATORE DE SIMONE	**SI**		
11) FILOMENA PASCARIELLO	**NO**		
12) FRANCESCO LONGANELLA	**NO**		

PRESENTI	**13**	**ASSENTI**	**04**

ASSESSORE ESTERNO

GIUSEPPE ALFANO	**SI**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE – DOTT. ssa MARIA CECILIA FASOLINO

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

CUOFANO ANDREA
10.08.2020 10:41:48 CEST

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 30/07/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2019.

A relazione del Vicesindaco delegato al bilancio dott. Giuseppe Alfano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con la Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, è stata introdotta la nuova Imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all'interno della propria disciplina l'IMU) ed il secondo collegato all'erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni);

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 è pertanto istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, assumendo natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 10/04/2014, ha approvato, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti nel Comune di Castel San Giorgio all'interno del regolamento comunale IUC;

- con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), sono state introdotte ulteriori importanti modifiche alla disciplina relativa alla Tassa Rifiuti (TARI);

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 29/04/2016, ha modificato il regolamento comunale IUC, a seguito delle novità normative introdotte dalla Legge di stabilità 2016, approvata con L. 28 dicembre 2015 n. 208;

- gli artt. 11D, 17D e 19D del regolamento disciplinano la modalità di determinazione della base imponibile e di classificazione delle utenze domestiche e non domestiche;

- l'art. 13D del regolamento comunale stabilisce che le tariffe del tributo siano determinate annualmente dall'organo competente entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la

remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- **Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Castel San Giorgio è presente l'Autorità d'Ambito ATO "Salerno" il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

- il D.L. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" – Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili", prevede:

    - Comma 4 - *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020 (*ulteriormente differito al 31 LUGLIO 2020, così come modificato con LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione);

    - Comma 5 - *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*

- **preso atto** dell'incertezza sulle nuove regole e di riflesso sui nuovi calcoli del Pef per l'esercizio 2020 e della predisposizione delle relative tariffe;

- **Visto** che, non essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizioni Arera, è intenzione dell'amministrazione approvare le tariffe della Tari confermando le tariffe dell'esercizio 2019 in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006;

- **Ritenuto,** in attesa di chiarimenti relativi alle problematiche inerenti l'applicazione del nuovo metodo tariffario stabilito da Arera, di avvalersi della possibilità prevista di

posticipare l'approvazione del piano finanziario e applicare, per l'effetto, le tariffe TARI del 2019 anche per l'anno 2020;

- **Ritenuto opportuno,** pertanto, nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti anno 2020, lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio:

    - approvare, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

    - stabilire che l'importo così dovuto sia ripartito in cinque rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

        - I rata: scadenza 30 settembre 2020, primo acconto;
        - II rata: scadenza 30 ottobre 2020, secondo acconto;
        - III rata: scadenza 30 novembre 2020, terzo acconto;
        - IV rata: scadenza 31 Gennaio 2021, quarto acconto;
        - V rata: scadenza 31 Marzo 2021, saldo.

      con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (**30 Settembre 2020**);

- **Vista** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019, inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....)*;

Considerato che:

- le tariffe devono essere commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto altresì conto dei dati e degli elementi a disposizione del Comune e dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. *296/2006,* stabilisce che gli enti locali deliberano le

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, in base al quale: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."*;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli*

atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (di Salerno sull'importo del tributo, nella misura del 5%);

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 Dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020/2022, è stato differito al 31 marzo 2020;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020-2022, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

- il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.70 del marzo 2020 *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2020-2022, è stato ulteriormente differito al 31 LUGLIO 2020, così come modificato con LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione;

Tenuto conto:

- che nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal Regolamento, attraverso la riduzione della parte fissa e variabile delle tariffe finanziando la minor entrata con le tariffe non ridotte;

- che i coefficienti Ka e Kb riferiti alla quota fissa e alla quota variabile delle tariffe per utenze domestiche e i coefficienti Kc e Kd riferiti alla quota fissa e variabile delle tariffe per utenze non domestiche sono stati modulati, entro gli intervalli di valori minimi e massimi stabiliti dal legislatore;

- che la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 fissa le regole per l'applicazione dello sconto sulla tassa rifiuti dovuta dalle Utenze non domestiche opportunamente

individuate, per il periodo di sospensione dell'attività, e per le famiglie con comprovato disagio economico, a seguito del disagio cagionato dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

- **Preso atto che** la richiamata delibera prevede di rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela per le utenze non domestiche opportunamente individuate, e per quelle domestiche in condizioni di disagio economico, da declinare – tenuto conto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti – unitamente alle modalità di trattazione degli oneri aggiuntivi che i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti prevedessero di sostenere per far fronte all'emergenza epidemiologica, sulla base di quanto prospettato nella deliberazione 102/2020/R/RIF (nonché delle evidenze al riguardo fornite dagli stakeholder);

- **Ritenuto** quindi, di prevedere, per l'anno 2020, l'applicazione delle predette misure agevolative applicando una riduzione, calcolata in maniera forfettaria considerando i giorni totali rispetto all'anno solare di chiusura/sospensione dell'attività, pari **al 20% sulla quota variabile alle utenze non domestiche opportunamente individuate su istanza degli interessati, da presentarsi con apposita modulistica predisposta dall'Ente entro il 17/08/2020**, e che siano in regola con i pagamenti dei tributi locali, le cui attività risultano ricomprese all'interno della deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 attraverso i codici ATECO, per il periodo di sospensione dell'attività;

- **Tenuto conto** delle risorse di bilancio rese disponibili, stanziate in apposito fondo al fine di non gravare sulle altre utenze il beneficio concesso di cui al punto precedente;

- **Dato atto che** la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazione normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

- **Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

- **Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

- **Richiamata** la Delibera di C.C. n. 21 del 02.04.2019 con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Rifiuti per l'anno 2019;

- **Dato atto**, altresì, che vengono confermate le tariffe previste per l'anno 2019 in applicazione del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006, non essendo ancora disponibile il Pef per l'esercizio 2020 in conformità con le nuove disposizioni Arera;

- **Acquisiti** i pareri ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati;

- **Acquisito** il parere favorevole dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. n. 213/2012,

DATO ATTO CHE, avendo accorpato la discussione relativa agli argomenti di bilancio, gli interventi dei Consiglieri sono riportati in allegato alla precedente delibera n. 18 adottata in data odierna.

Eseguito l'appello nominale alle ore 16.05 risultano presenti n. 13 Consiglieri compreso il Sindaco - assenti n. 4 (Consiglieri Longanella, Pascariello, Di Leo e Lamberti)

con voti favorevoli n. 9 – astenuti n. 4 (Consiglieri De Simone, Donato, Capuano e Coppola)

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPLICARE** la deroga prevista dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107 comma 5, e pertanto, di approvare le tariffe TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come da prospetto allegato, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, in conformità con le nuove disposizioni Arera;
3. **DI STABILIRE,** nelle more dell'adeguamento delle procedure tecnico, informatiche ed organizzative necessarie per consentire ai diversi soggetti coinvolti nell'iter di approvazione del Piano Finanziario del servizio rifiuti e delle Tariffe TARI anno 2020, lo svolgimento degli adempimenti di specifica competenza, nonché il recepimento delle norme sulla trasparenza per l'adeguamento dei documenti di riscossione, stabilire i seguenti criteri per il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2020, in modo tale da conciliare, per quanto possibile, le diverse decorrenze di entrata in vigore delle novità normative sopra evidenziate con la necessità di garantire i flussi di cassa indispensabili per consentire il regolare pagamento del servizio.
4. **DI DARE ATTO**, che le agevolazioni e riduzioni sono quelle previste dal Regolamento TARI.
5. **DI APPROVARE** ulteriori agevolazioni/riduzioni da adottare alle attività non domestiche, applicando una riduzione, calcolata in maniera forfettaria considerando i giorni totali rispetto all'anno solare di chiusura/sospensione dell'attività, **pari al 20% sulla quota variabile alle utenze non domestiche opportunamente individuate su istanza degli interessati, da presentarsi con apposita modulistica predisposta dall'Ente entro il 17/08/2020,** e che siano in regola con i pagamenti dei tributi locali, le cui attività risultano ricomprese all'interno della deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 individuate attraverso i codici ATECO di cui al relativo allegato, per il periodo di sospensione dell'attività;
6. **DI DARE ATTO** delle risorse di bilancio rese disponibili, stanziate in apposito fondo al fine di non gravare sulle altre utenze il beneficio concesso di cui al punto precedente;
7. **DI APPROVARE**, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
8. **DI STABILIRE** che l'importo così dovuto sia ripartito in cinque rate di pari importo aventi le seguenti scadenze:

- I rata: scadenza 30 settembre 2020, primo acconto;
- II rata: scadenza 30 ottobre 2020, secondo acconto;
- III rata: scadenza 30 novembre 2020, terzo acconto;
- IV rata: scadenza 31 Gennaio 2021, quarto acconto;
- V rata: scadenza 31 Marzo 2021, saldo.

con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata (**30 Settembre 2020**);

9. **DI DARE ATTO** che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal piano economico finanziario per il 2020 ed i costi determinati per il 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dall'anno 2021;
10. **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2020 e potranno essere suscettibili di revisione a seguito di variazioni rispetto alla normativa in essere eventualmente prodottasi successivamente all'approvazione;
11. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 13, comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Successivamente su proposta del Presidente del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la medesima votazione sopra riportata

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134 comma 4 T.U.E.L. - D.L.vo 18.08.2000, n° 267.

TARI 2020 conferma 2019 - UTENZE DOMESTICHE			
Codice	Descrizione	Importo al mq 2020	Quota utenza 2020
10100	NUCLEO FAMILIARE 1	€ 1,16	€ 97,60
10200	NUCLEO FAMILIARE 2	€ 1,35	€ 175,69
10300	NUCLEO FAMILIARE 3	€ 1,46	€ 195,19
10400	NUCLEO FAMILIARE 4	€ 1,56	€ 214,72
10500	NUCLEO FAMILIARE 5	€ 1,58	€ 283,05
10600	NUCLEO FAMILIARE 6	€ 1,52	€ 331,84

TARI 2020 conferma 2019 - UTENZE NON DOMESTICHE		
Codice	**Descrizione categoria**	**TARIFFA 2020**
20100	Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto	€ 3,52
20200	Cinematografi e teatri	€ -
20300	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 2,48
20300	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta - SOLO AUTOLAGGI	€ 2,48
20400	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 4,17
20500	Stabilimenti balneari	€ -
20600	Esposizioni, autosaloni	€ 3,21
20700	Alberghi con ristorante	€ 7,94
20800	Alberghi senza ristorante	€ 6,06
20900	Case di cura e riposo	€ 6,13
21000	Ospedali	€ -
21100	Uffici, agenzie	€ 6,58
21200	Banche ed istituti di credito, studi professionali	€ 4,43
21300	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria,cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 6,33
21400	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 8,43
21500	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 5,10
21600	Banchi di mercato beni durevoli	€ -
21700	Attivita' artiginali tipo botteghe: parrucchiere, barberie, estetista	€ 8,43
21800	Attivita' artigianali tipo botteghe:falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 5,83
21900	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 7,74
22000	Attivita' industriali con capannoni di produzione	€ 3,58
22100	Attivita' artigianali di produzione beni specifici	€ 5,17
22200	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 19,10
22300	Mense, birrerie, amburgherie	€ -
22400	Bar, caffe', pasticceria	€ 20,88
22500	Supermercato,pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	€ 13,72
22600	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 13,76
22700	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, piazza al taglio	€ 24,84
22800	Ipermercati di generi misti	€ -
22900	Banchi di mercato genere alimentari	€ -
23000	Discoteche, night club	€ 10,72

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Verbale n. 13 del 10/07/2020

Oggetto: Parere su proposta di delibera di C.C. n. 15 – PRT. G. 0018321/2020 – I – 09/07/2020 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 – Conferma tariffe 2019".

Il Revisione dei Conti del Comune di Castel San Giorgio, nominato con atto di C.C. n. 4 del 21 febbraio 2019, al fine di esprimere il proprio parere, ha ricevuto in data 09/07/2020 con protocollo n. PRT. G. 0018321/2020 – I:

- la proposta di deliberazione di C.C. n. 15 avente ad oggetto ""Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 – Conferma tariffe 2019";
- il parere di regolarità tecnica del responsabile settore n. 8 Fiscalità locale-tributi rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1 e comma 147 bis, del D.lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile del responsabile settore n. 1 Servizi Finanziari rilasciato ai sensi dell'art.49, comma 1 e comma 147 bis, del D.lgs. 267/2000;

Richiamato l'art. 239 comma 1 lettera *b)* e 1-*bis* del D.Lgs. 18/08/2020, n. 267;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;

sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL, modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/1972 n. 174, convertito nella legge 7/12/2012 n. 2013,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) anno 2020 – Conferma tariffe 2019".

L'Organo di Revisione

Lioni, 10 luglio 2020

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pagina 12 - c_c259_0022369/2020

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

Parere ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n° 267/2000 sulla proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 – CONFERMA TARIFFE ANNO 2019

==========

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

SETTORE N. 8 FISCALITÁ LOCALE - TRIBUTI

Visto, parere favorevole espresso in data 08.07.2020

Il Funzionario
Dott.ssa Federica Chessa

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs n° 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria.

SETTORE N. 1 RAGIONERIA-FINANZE

Visto, parere favorevole espresso in data 08.07.2020

Il Ragioniere
Dott. Angelo Grimaldi

D.C.C. n° 22 DEL 30.07.2020

LETTO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
DOTT.ssa GILDA TRANZILLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio il 05 AGO. 2020 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Castel San Giorgio li, 05 AGO. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

Pubblicata all'Albo Pretorio il _____ giorno festivo o di mercato e contro di essa sono state presentate opposizioni.

Castel San Giorgio li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva:
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000;

Castel San Giorgio li, 05 AGO. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.ssa MARIA CECILIA FASOLINO